



**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e  
dell'Emilia Romagna  
(Ente Sanitario di Diritto Pubblico)**

SEDE DI BRESCIA

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

## **DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI**

(Art. 28 D. Lgs. 81/08 – aggiornato all'art. 17 del decreto legge n. 48/23 convertito con legge n. 85/23)

### **INTEGRAZIONE**

*Inserimento di una nuova mansione di "Tirocinante degli Istituti di istruzione con frequenza laboratori e uffici  
Istituto Zooprofilattico Sperimentale"*

*Riferimento parere Direzione Regionale del lavoro per la Lombardia*

*Prot. 8 /DRL- D del 2 marzo 2010 – Deliberazione Giunta Regionale Lombardia n. X/7763 del 17.1.2018 –  
decreto attuativo n. 6286 del 7.5.2018)*

**SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

**EDIZIONE MAGGIO ANNO 2010**

**Rev. 1 – marzo 2018 – per uscita DM 3.11.2017 n. 195**

**Rev. 2 – Dicembre 2022**

**Rev. 3 – dicembre 2023**

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e  
dell'Emilia Romagna**

**Premessa**

**Definizione di lavoratore ai sensi del D.Lgs 81/2008**

Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'**articolo 2549, e seguenti del codice civile**; **il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro**; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;

**Definizione di tirocinante** degli Istituti di istruzione secondaria superiore con frequenza laboratori Istituto Zooprofilattico Sperimentale : *“allievo degli Istituti di istruzione secondaria superiore con assistenza passiva alle attività effettuate nei laboratori con possibilità di sola verifica dei procedimenti in corso senza alcuna manipolazione di sostanze chimiche, materiali biologici o attrezzature di lavoro”.*

**Valutazione del rischio**

La presente relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 per integrare il documento di valutazione dei rischi già presente per l'inserimento di una nuova mansione .

√ Integrazione di una nuova mansione di *“Tirocinante degli Istituti di istruzione con frequenza laboratori e uffici Istituto Zooprofilattico Sperimentale”*

Luoghi di lavoro e mansioni presenti

LUOGHI DI LAVORO	DESCRIZIONE DEL PERSONALE CHE SARA' PRESENTE
Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e della Emilia Romagna	Tirocinanti degli istituti di istruzione secondaria superiore a indirizzo chimico fisico biologico

Valutazione del rischio di mansione *“Tirocinante degli Istituti di istruzione secondaria superiore con frequenza laboratori Istituto Zooprofilattico Sperimentale”*

ATTIVITA'	Allievo con attività relative alla assistenza passiva delle attività effettuate nei laboratori con possibilità di sola verifica dei procedimenti in corso <b>senza alcuna manipolazione di sostanze chimiche, materiali biologici o attrezzature di lavoro</b>
ATTREZZATURE DI LAVORO PRESENTI	Tutte le attrezzature tipiche di un laboratorio di diagnostica e ricerca di tipo chimico e veterinario: ⇒ Cappe chimiche ⇒ Cappe biologiche a flusso laminare ⇒ Autoclavi ⇒ Centrifughe ⇒ Assorbimenti atomici

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e  
dell'Emilia Romagna**

	⇒ Gas cromatografi ⇒ Spettrometri ⇒ Attrezzature per elettroforesi ⇒ Vetreria di laboratorio ⇒ Macchinari varie di analisi e ricerca ⇒ Etc
--	---

Valutazione del rischio di mansione "Tirocinante degli Istituti di istruzione con frequenza laboratori Istituto Zooprofilattico Sperimentale"

<b>ATTIVITA'</b>	Allievo con attività relative all'uso del VDT nei locali uso ufficio dell'Istituto
<b>ATTREZZATURE DI LAVORO PRESENTI</b>	Tutte le attrezzature tipiche di un laboratorio di un ufficio: ⇒ VDT ⇒ Stampanti ⇒ Attrezzature di ufficio

**ESTRATTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I LABORATORI**

FATTORE DI RISCHIO	VALUTAZIONE	CLASSIFICAZIONE
Microclima	Struttura dotata di sistema di condizionamento e raffrescamento	BASSO
Movimentazione manuale dei carichi	Rischio non definibile con le metodiche NIOSH in quanto a carattere saltuario e non continuativo. Pesi sempre inferiori a quanto stabilito da norma ISO.	BASSO
Rischio antinfortunistico	Scivolamento, tagli, punture, ustioni, elettrocuzione (rischio basso vista la tipologia di impianti tutti a norma e certificati ai sensi delle norme vigenti), gas tecnici.	BASSO
Rischio biologico (agenti patogeni di classe II, III del D.Lgs. 81/08)	-	ASSENTE
Rischio cancerogeno e mutageno	Presenti sostanze e/o preparati classificate cancerogeni e mutageni utilizzate in modo saltuario. Preparati contenenti sostanze cancerogene con concentrazioni inferiori ai limiti di legge	NON ESPOSTI
Rischio chimico (agenti chimici classificati pericolosi)	<p>Si veda elenco agenti chimici pericolosi (acidi, corrosivi, nocivi, irritanti) inseriti in allegato al DVR agg. 2008. Vista la possibile intercambiabilità degli operatori il rischio per ogni operatore è associabile con tutte le sostanze presenti nei laboratori. Ai sensi dell'art. 224, comma 2 del D.Lgs. 81/08 che introduce il concetto di "rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute" in sostituzione del "rischio moderato" previsto dall'art. 72 quinquies del D.Lgs. 626/94, il servizio di prevenzione e protezione ritiene che sia da intendersi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rischio basso per la sicurezza: rischio associato all'infortunio nella manipolazione delle sostanze chimiche (corrosione, infiammabilità, ..) che può essere mantenuto basso con l'uso di mezzi di protezione adeguati e con la individuazione delle misure di precauzione (divieto di fumare, divieto di usare fiamme libere (bunsen) in vicinanza di sostanze infiammabili); in via ordinaria la valutazione dei rischi non conclude che il rischio sia basso in una attività lavorativa ove si utilizzano svariate sostanze chimiche pericolose per la sicurezza e non in modo saltuario.</li> <li>- Rischio irrilevante per la salute: rischio associato alla inalazione, ingestione e contatto con la pelle nella manipolazione di agenti chimici pericolosi che può essere ritenuto tale solo nel caso di esiguità del materiale o dell'agente nocivo trattato e per la efficacia delle misure preventive adottate, ovvero per il carattere occasionale del lavoro pericoloso.</li> </ul> <p>Inoltre i lavoratori sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e nel caso le sostanze utilizzate prevedano indicatori biologici, a monitoraggio biologico a cura del medico competente. Si vedano schede rischio chimico</p> <p>Visto però che non sono stati emessi i decreti di cui all'art. 232, comma 3, visto che la valutazione del rischio chimico è stata effettuata con le metodiche previste nella bibliografia specializzata nel settore, si conclude che la valutazione del rischio chimico complessivo per le attività del reparto, in cui vengono utilizzate più sostanze chimiche, ai sensi del D.Lgs. 81/08 sia da classificare come NON BASSO PER LA SICUREZZA E NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE.</p>	NON BASSO PER LA SICUREZZA E NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE

**Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna**

FATTORE DI RISCHIO	VALUTAZIONE	CLASSIFICAZIONE
Continua rischio chimico	Per salvaguardare il lavoratore sono in essere misure di prevenzione e protezione per quanto riguarda le manipolazione di questi prodotti: ⇒ Sistemi di aspirazione localizzati (cappa chimica) ⇒ Dispositivi di protezione individuale e collettivo (guanti, maschera, sistemi di ricambio aria, apparecchiature a ciclo chiuso) ⇒ Formazione e informazione del personale a cura dei Dirigenti preposti ⇒ Procedure di emergenza in caso di incidente <b>Per chi non opera</b> con sostanze queste misure consentono di evitare esposizione in laboratorio.	NON BASSO PER LA SICUREZZA E NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE
Rischio esplosione	Zone pericolose classificate in vicinanza delle sorgenti di emissione.	BASSO
Rischio incendio	Presenti materiali combustibili senza rilevanti carichi di incendio. Presenti attrezzature elettriche	BASSO
Rischio movimenti ripetitivi	Indice equivalente OCRA = 1.35 (assenza di rischio) – valore rilevato per tecnico di laboratorio a Brescia con uso di strumenti di lavoro simili (pipettrici, prelievo contenitori, apertura tappi, pistole a pulsante per liquidi)	ASSENTE
Rischio per campi elettromagnetici	Non presenti attrezzature con campi elettromagnetici. La strumentazione presente presenta, come riportato in bibliografia, campi elettromagnetici trascurabili	ASSENTE
Rischio per radiazioni ottiche	Non presenti strumentazioni con radiazioni ottiche nei laboratori interessati dagli allievi	ASSENTE
Rischio rumore	Lex inferiore a 80 dB(A) – valore rilevato in ambito analogo a Brescia = 65 dB(A) Non presenti ultrasuoni	BASSO
Rischio vibrazioni	Non presenti strumenti di laboratorio con effetti vibranti nei laboratori interessati dagli allievi	ASSENTE
Videoterminale	Per addetti con più di 20 ore medie settimanali (ricezioni e inserimento dati)	PRESENTE
Rischio radiazioni ionizzanti	Presente laboratorio con utilizzo di sorgenti radioattive (responsabile dr. Curatolo) non utilizzato come laboratorio per gli allievi	PRESENTE

**ESTRATTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER GLI UFFICI**

FATTORE DI RISCHIO	VALUTAZIONE	CLASSIFICAZIONE
Microclima	Struttura dotata di sistema di condizionamento e raffrescamento	BASSO
Movimentazione manuale dei carichi	Occasionale per materiali presenti	BASSO
Rischio antinfortunistico	Scivolamento, tagli, elettrocuzione (rischio basso vista la tipologia di impianti tutti a norma e certificati ai sensi delle norme vigenti), gas tecnici.	BASSO
VDT	Uso del videoterminale (posture, vista)	BASSO

Stante che l'attività dell'allievo è relativa alla assistenza passiva delle attività effettuate nei laboratori con possibilità di sola verifica dei procedimenti in corso senza alcuna manipolazione di sostanze chimiche, materiali biologici o attrezzature di lavoro, stante la presenza di procedure di emergenza codificate e validate con prove dirette in campo periodiche, che evitano l'esposizione a rischi di tipo chimico fisico biologico anche in caso di emergenza, **si ritiene l'allievo, dal punto di vista della valutazione dei rischi, non esposto a rischi specifici.** Per quanto riguarda la mansione negli uffici, a meno di utilizzo del VDT per più di 20 ore settimanali, non si ritiene esposto a rischi specifici.

**INFORMAZIONE E FORMAZIONE ADDESTRAMENTO**

Stante l'uscita del DM 3.11.2017 n. 195 in materia di alternanza scuola lavoro, la formazione dovrà essere erogata:

- Formazione generale: a cura dell'Istituto scolastico di provenienza
- Formazione specifica: a cura del soggetto ospitante

La formazione specifica erogata dall'Istituto, come previsto dal DM, con la piattaforma e-learning dell'Istituto gestita dalla U.O. Formazione.

**SORVEGLIANZA SANITARIA**

Agli studenti in regime di alternanza è garantita la **sorveglianza sanitaria (solo se necessaria)** di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, nei casi previsti dalla normativa vigente. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, **la stessa è a cura delle aziende sanitarie locali (o in regione Lombardia a cura delle ASST)**, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l'istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

## **TUTOR**

Al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti, considerata la specifica finalità didattica e formativa, ai sensi dell'articolo 2 comma 1, lettera a) , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, **che equipara gli studenti allo status dei lavoratori**, è stabilito che il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all'accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, **in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto, non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio, non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso**

## **ASSICURAZIONE INAIL**

Gli studenti impegnati nelle attività di alternanza, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi, rispettivamente previsti dagli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, **sono assicurati presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e coperti da una assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, con relativi oneri a carico dell'istituzione scolastica**. Le coperture assicurative devono riguardare anche attività eventualmente svolte dagli studenti al di fuori della sede operativa della struttura ospitante, purché ricomprese nel progetto formativo dell'alternanza.

## **MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE**

L'Istituto ha valutato negli anni i rischi presenti nei propri laboratori ed uffici integrando le misure di prevenzione e protezione quali:

### **LABORATORI**

- Cappe chimiche (sotto monitoraggio annuale per le prestazioni)
- Cappe biologiche (sotto monitoraggio annuale per le prestazioni)
- Apparecchiature CE
- Impianti elettrici conformi al DM 37/08
- Locali conformi alla normativa di agibilità dei locali, antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro
- Attrezzature conformi alle normative di legge
- DPI in uso

### **UFFICI**

- Postazioni di lavoro a norma del D.Lgs. 81/08
- Impianti elettrici conformi al DM 37/08
- Locali conformi alla normativa di agibilità dei locali, antincendio, sicurezza sui luoghi di lavoro